



Filippo CUFARI

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro
DR Toscana - Rappresentante SA8000 (personale non direttivo)

19 marzo 2010

Al Medico Competente Alessandro Mazzantini

Al responsabile DR Toscana, Francesco CIOFFI - Trenitalia spa

Al RSPP, Lodovico PAGANO - DR Toscana - Trenitalia spa

Al Referente SA 8000 - Marcosa Bava

Alla RSU 64

Ai lavoratori

Oggetto: pause all'interno di prestazioni lavorative.

La presente per segnalare che innumerevoli servizi ai treni della DR Toscana non prevedono opportune soste al loro interno per consentire le normali esigenze fisiologiche del personale di macchina.

Fra le tante giornate di turno attualmente in vigore ove la problematica di cui sopra appare nella sua plateale evidenza, segnalo:

- la 57[^] del turno M.Ale di Livorno. Il pdm assegnatovi inizia la propria prestazione lavorativa alle ore 13:49 e la termina (senza soluzione di continuità) alle ore 18:45;
- la 58[^] del turno M.Ale di Livorno. Il pdm assegnatovi inizia la propria prestazione lavorativa alle ore 5:54 e la termina (senza soluzione di continuità) alle ore 12:11;
- la 81[^] del turno M.Ale di Livorno. Il pdm assegnatovi inizia la propria prestazione lavorativa, in condotta, alle ore 18:54 e la termina (senza soluzione di continuità) alle ore 23:40;
- la 82[^] del turno M.Ale di Livorno. Il pdm assegnatovi inizia la propria prestazione lavorativa, in condotta, alle ore 6:30 e la termina (senza soluzione di continuità) alle ore 11:27.

In tali (ed in tanti altri) casi, i lavoratori (che conducono i treni ad "agente unico" o "da soli", cioè con o senza 2° agente che lo affianchi) che - durante il lungo tragitto,

dovessero sentire il bisogno di recarsi presso i servizi igienici anche per solo lavarsi le mani, sarebbero costretti ad interrompere il regolare servizio ai treni che, come si sa, comprende soste brevissime per il solo servizio viaggiatori, col rischio di essere perseguiti disciplinarmente e penalmente ex art. 331 Codice Penale (*"Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità - Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione..."*). E' utile ricordare la possibilità di abbandonare temporaneamente la cabina di guida, da parte del pdm, è regolamentata dall'art. 20.3 IPCL (*"Con il mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta è ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dello stesso dal mezzo di trazione, solo in presenza di anormalità e a condizione che venga fatta presenziare la cabina di guida dall'agente di accompagnamento dei treni (capotreno) con gli obblighi di cui all'art. 3 comma 3 (immobilizzazione del convoglio); qualora il presenziamento della cabina di guida con l'agente di accompagnamento dei treni (capotreno) non fosse possibile ovvero con i treni non scortati dal predetto agente, l'agente di condotta può allontanarsi solo dopo aver disposto le manovelle di comando del moto, gli organi di presa corrente dei mezzi elettrici e le porte delle cabine di guida, nella posizione prevista per lo stazionamento dei rotabili (art. 6) ed assicurata l'immobilità del convoglio."*), in deroga all'art. 3.4 IPCL (*"Il personale di condotta, salvo le eccezioni previste dalle norme della presente Istruzione, non deve in alcuna circostanza abbandonare il proprio posto sul mezzo di trazione in attività di servizio"*). Si aggiunga, ad aggravamento, che l'utilizzo delle "ritirate" dei treni, a convoglio fermo, è vietato a chiunque, così come riportato in appositi avvisi il cui rispetto è regolato ex art. 18 DPR 753/80.

Il disagio di cui sopra può comportare rischi per la salute dei lavoratori nei confronti dei quali il datore è caricato dell'onere di garanzia di misure generali di tutela (art. 15 DLgs 81/2008).

Succede pure di frequente che i turni di servizio prevedano soste (per cambio volante, ad esempio) in località prive di alcun comfort per il pdm, in chiaro spregio a quanto previsto all'allegato IV, art. 1.11.1.4 DLgs 81/2008.

Per tutto quanto sopra chiedo un rapido riscontro al datore, oltretutto un urgente incontro con SPP e Medico Competente onde valutare ed attuare le opportune migliorie all'organizzazione del lavoro resasi degradata dalle situazioni sopra descritte.

Cordiali saluti.

Filippo Cufari - Piazza della Vittoria, 45 - 57125 LIVORNO - Tel. 3138272934 - Fax: 1786050311